

Monza, 26 settembre 2011

Damiano Di Simine, presidente di Legambiente Lombardia, ha presentato il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale contro Infrastrutture Lombarde S.P.A., Consorzio Villa Reale e Parco di Monza, Regione Lombardia, Nuova Villa Reale Monza S.P.A., Comune di Monza, Comune di Milano, Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Italiana Costruzioni S.P.A., per l'accertamento dell'illegittimità e/o nullità della concessione-contratto per la progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori relativi al corpo centrale della Villa Reale di Monza, per l'esecuzione dei lavori e la gestione delle opere.

Durante la conferenza stampa, svoltasi davanti alla Villa Reale, erano presenti anche gli avvocati Elisabetta Beacco e Claudio Colombo, che patrocinano il ricorso con il collega Ercole Romano ed i rappresentanti del Comitato "La Villa Reale è anche mia".

La Villa Reale di Monza, costituisce bene culturale di proprietà pubblica e complesso monumentale, oltre che monumento nazionale, ed istituto e luogo di cultura.

Le modalità di gestione previste dalla concessione non solo violano i principi e le norme in materia di fruizione pubblica dettati dal Codice dei Beni Culturali (cd. Codice "Urbani"), ma non sono neppure compatibili con il carattere storico e artistico del bene.

Le funzioni museali, che dovrebbero avere rilevanza principale, assumono invece carattere solo residuale ed eventuale, inserite all'interno di un vasto elenco di funzioni tra di loro molto eterogenee ed indeterminate, prevalentemente di natura commerciale.

Le funzioni ammesse dall'art. 13 della concessione violano inoltre l'art. 20 del Codice Urbani, che vieta di adibire i beni culturali ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico e alla fruizione pubblica del bene. Infatti l'apertura al pubblico finisce per essere legata non al bene culturale in sé, bensì all'evento commerciale mentre il Codice Urbani prevede che venga assicurato il diritto del pubblico di accedere al complesso monumentale, gratuitamente o pagando un biglietto, al fine di godere del bene stesso.

Pericolosa risulta poi la possibilità al concessionario di sub-concedere l'insieme delle attività di gestione a terzi non selezionati tramite procedura pubblica e a discrezione del concessionario, con semplice clausola di gradimento.

Il contratto di concessione risulta inoltre illegittimo, nella parte in cui subordina il potere del concessionario di adibire il bene ad ulteriori e non meglio precisate attività, alla semplice previa autorizzazione del concedente (autorizzazione che si intende accolta nel caso di mancata risposta nel termine di trenta giorni). Invocando questo meccanismo il concessionario potrebbe, in concreto, arrivare a destinare tali spazi a funzioni residenziali o alberghiere, con grave pregiudizio per la fruizione pubblica e la stessa destinazione del bene.

La concessione ha una durata di 22 anni (2 anni di lavori e 20 anni di gestione) dalla sottoscrizione del disciplinare mentre il Consorzio, soggetto concedente, ha durata ventennale e si assume, dunque, impegni, che eccedono tale arco temporale.

Inoltre il Consorzio stesso non risulta conferitario di alcun bene, mancando qualsiasi atto in tal senso.